

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
"Modifiche del Regolamento interno del Consiglio regionale"
(Delibera consiliare n. 5 del 27 maggio 2005)

)

All'art. 29 comma 7, dopo le parole "del Consiglio regionale" si aggiungono le parole "e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo stesso."

All'art. 29 dopo il comma 7 si aggiunge il 7.bis

"Le commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino all'avvenuto rinnovo, fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7."

Cons. Quirico (ALBERTO)

[Signature] (NICOLI)

[Signature] (CANNARA)

[Signature] (RODRIGO)

[Signature] (FRATES)

[Signature] (GIUNCIANO)

[Signature] (VIGNA RENO)

[Signature] (ORSOMARCO)

[Signature]

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE
Prot. n. 4380P del 30/10/2017
Classificazione 2.11

Relazione illustrativa alla proposta di provvedimento amministrativo con oggetto “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale”

Con la presente proposta si intendono apportare delle modifiche all'art. 29 del Regolamento interno “Composizioni delle commissioni permanenti” al fine di evitare per qualsivoglia motivazione la paralisi dell'attività amministrativa e quindi dare continuità all'opera delle commissioni.

IN GRASSETTO LE MODIFICHE

Articolo 29

(Composizione delle Commissioni permanenti)

1. *"La composizione delle Commissioni permanenti deve garantire la presenza di tutti i gruppi consiliari, nel rispetto del criterio della proporzionalità fra maggioranza e minoranza, e, comunque, assicurando la rappresentanza di ciascuno gruppo in Commissione. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza delle incompatibilità di cui all'articolo 27, comma 3, il gruppo può essere rappresentato con consiglieri appartenenti ad altro gruppo della stessa maggioranza o minoranza secondo il criterio dell'alternanza dei singoli gruppi". (Comma sostituito dalla deliberazione consiliare n. 14 del 9 febbraio 2015)*
2. Ogni Gruppo può sostituire i propri rappresentanti che facciano parte della Giunta in carica con altri appartenenti ad altra Commissione.
3. Ogni Gruppo può, per l'esame di un determinato oggetto, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione previo avviso scritto del Capogruppo al Presidente della Commissione.
4. Un Consigliere regionale che non possa intervenire ad una seduta della propria Commissione può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da un collega del suo stesso Gruppo *"o della coalizione"* appartenente ad altra Commissione. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione scritta del Consigliere regionale interessato o, in mancanza, del Gruppo di appartenenza, diretta al Presidente della Commissione al quale deve pervenire all'inizio della seduta. Il Presidente ne dà notizia alla Commissione.
5. I Consiglieri regionali appartenenti allo stesso Gruppo possono chiedere alla Presidenza del Gruppo stesso di sostituirsi vicendevolmente nelle Commissioni di cui fanno parte. La Presidenza del Gruppo, se aderisce, ne informa il Presidente del Consiglio il quale comunica alla Presidenza delle rispettive Commissioni il mutamento avvenuto.
6. Ogni Consigliere regionale può intervenire, senza diritto al voto, a sedute di Commissioni diverse da quelle di cui fa parte.
7. Le Commissioni permanenti sono rinnovate con il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale **e in ogni caso non oltre sei mesi dalla data del rinnovo stesso.**
- 7.bis Le commissioni e i loro componenti permangono nelle funzioni fino all'avvenuto rinnovo. Fermi restando i limiti temporali indicati al comma 7.**